

Carissimi Avvocati,

è ormai prossima l'udienza che dovrebbe essere conclusiva del processo N. 58/09 (RGNR Mt). Alcuni elementi acquisiti recentemente, mi consentono di ritenere indispensabile la formulazione ed il deposito di una memoria difensiva scritta che consenta all'Ill.mo Signor Giudice di decidere il processo muovendosi su binari "ben fissi".

La valutazione è così precisa da farmi ritenere inopportuna e addirittura controproducente una mia memoria autografa, all'opposto occorre una memoria giuridicamente fondata e rigorosa (che peraltro non saprei nemmeno produrre).

Per questo, volendo comunque semplificarvi al massimo il lavoro, elenco i punti che a me paiono importanti e allego la documentazione che probabilmente già avrai:

### **1) Improcedibilità per difetto di querela**

Il reato ipotizzato è la diffamazione semplice, perseguibile a querela di parte. La querela di Buccico è stata presentata in data 22-12-2008 mentre lo scritto asseritamente diffamante è del 9/6/2008. Quindi Buccico sporge querela abbondantemente oltre i 90 giorni previsti.

Buccico dichiara in querela di aver appreso del documento attraverso l'accesso agli atti del Proc. Pen. "Toghe Lucane" in cui era indagato. La comunicazione della "chiusura delle indagini" la riceve il 28/8/2008 e da quella data avrebbe accesso agli atti. Ma, anche rispetto al 28/8/2008 la sua querela del 22/12/2008, sarebbe fuori dai termini dei 90 giorni. Così dichiara di aver chiesto al suo avvocato di accedere agli atti e presenta la ricevuta di una raccomandata a comprova della dichiarata richiesta. La data della raccomandata, quindi, metterebbe in bonis la querela di Buccico. A questo punto, se il ragionamento fosse valido, sarebbe possibile querelare per diffamazione anche dopo anni, basta una ricevuta di ritorno con data "compatibile". Buccico non allega nemmeno la lettera all'avvocato, lettera che apparirebbe inutile e ridondante né giustificerebbe una raccomandata con ricevuta di ritorno. L'avvocato non ha bisogno dell'incarico specifico per accedere agli atti del 415bis e Buccico non ha motivo di documentare il conferimento di questo inutile incarico di accesso agli atti con raccomandata AR

### **2) Ricorso ad autorità preposta**

La lettera indirizzata alle autorità (Prefetto, Questore, e per conoscenza Procure) manifesta la preoccupazione ampiamente giustificata dalla quantità e gravità di procedimenti giudiziari pendenti in capo ai vertici della magistratura lucana e dello stesso Buccico.

L'esistenza di numerose querele in cui si ipotizzano reati di mafia (in capo a Buccico) giustificano la richiesta al Prefetto di valutare l'opportunità di interrompere l'amministrazione comunale affidata a Buccico. Si tratta di una valutazione richiesta e non di una condanna comminata. Né vi è pubblicizzazione della lettera che resta confinata ai destinatari (Questore e Prefetto) chiamati a dare risposte nell'ambito dei loro poteri.

### **3) Ne bis in idem**

Il Proc. Pen. 3741/09 RGNR Cz è originato dalla stessa lettera che, Procura di Matera valuta essere competenza di Catanzaro. Questo farebbe sorgere un sopravvenuto motivo di incompetenza ex art. 11 di trattare a Matera la diffamazione originata dallo stesso atto (lettera al Prefetto) che la Procura di Matera ha trasmesso a Catanzaro ex art. 11.

Catanzaro si è pronunciato con richiesta di archiviazione accolta dal GIP, di conseguenza non possiamo essere processati per due volte per la stessa diffamazione consumata attraverso uno stesso scritto!